

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO

## **Art. 1** *Disposizioni Generali*

- 1) Presso il Tribunale di Urbino è costituito l'Ordine degli Avvocati al quale sono iscritti tutti gli avvocati che hanno il domicilio professionale di cui all'Art.7 L.247/2012 nel territorio del Circondario
- 2) Il Consiglio dell'Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense
- 3) L'ordine ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina la propria organizzazione con appositi regolamenti
- 4) Il Consiglio dell'Ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, gli altri ordini professionali e le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie economiche e sociali
- 5) Il Consiglio dell'Ordine ha sede presso il palazzo di Giustizia di Urbino
- 6) L'attività del Consiglio è retta dai principi di buon andamento, di efficienza e trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari. I componenti del Consiglio devono adempiere al loro incarico con diligenza, imparzialità, indipendenza nel solo interesse dell'Ordine

## **Art.2** *Pubblicità degli atti*

- 1) Le sedute del Consiglio non sono pubbliche
- 2) Il Consiglio, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie attività con i mezzi che riterrà più opportuni. I verbali delle sedute consiliari sono pubblicati sul sito internet proteggendo i dati personali degli interessati
- 3) Il Consiglio disciplina il diritto di accesso agli atti facendo espresso richiamo alla Legge 7-8-1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l'opinamento dei compensi professionali, le conciliazioni, la formazione degli elenchi per la designazione degli iscritti su richiesta dell'utenza

## **Art. 3** *Organi del Consiglio*

- 1) Sono organi del Consiglio
  - a) Il Presidente
  - b) Il Segretario
  - c) Il Tesoriere

## **Art. 4** *Composizione e funzioni*

- 1) Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'Assemblea con voto segreto e resta in carica sino alla proclamazione degli eletti del successivo
  - a) Provvede alla tenuta degli Albi, degli Elenchi e dei registri
  - b) Approva i regolamenti interni
  - c) Sovrintende al corretto ed efficace tirocinio forense, istituisce ed organizza la Scuola Forense, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del Registro dei Praticanti, annotando l'abilitazione al Patrocinio, rilascia certificati di compiuta pratica
  - d) Organizza e promuove eventi formativi, corsi e scuole di specializzazione ed accredita eventi formativi con le modalità stabilite in apposito regolamento
  - e) Vigila sulla condotta degli iscritti e controlla la continuità dell'attività ed effettività dell'esercizio professionale ed il corretto assolvimento dell'obbligo formativo
  - f) Nei limiti di cui alla L.247/2012 e regolamenti attuativi, svolge le funzioni di natura disciplinare
  - g) Esperisce il tentativo di conciliazione e dà pareri di cui all'art.13 L.247/2012 sui compensi spettanti agli iscritti
  - h) Costituisce camere arbitrali ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie
  - i) Costituisce o aderisce ad associazioni, organismi e associazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione forense o alla tutela dei diritti costituzionali degli iscritti
  - j) Attua le deliberazioni dell'Assemblea
  - k) Delibera l'assunzione del personale dipendente e ne disciplina il rapporto
  - l) Sottoscrive convenzioni con soggetti pubblici o privati nell'interesse degli iscritti
  - m) Nomina le commissioni di studio o di lavoro
  - n) Svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dai Regolamenti
- 2) La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al Consiglio che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea Ordinaria il consuntivo ed il bilancio preventivo, che devono garantire l'economicità della gestione
- 3) Per provvedere alle spese di gestione ed a tutte le attività di competenza dell'ordine e di ogni altra ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa l'organizzazione per l'utenza il Consiglio:
  - a) Fissa e riscuote il contributo annuale o i contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun Albo, Elenco o Registro
  - b) Fissa i contributi per l'iscrizione negli Albi, Elenchi o Registri, per il rilascio di certificati, copie, tessere e pareri sui compensi

## **Art. 5**

### ***Insedimento e prima convocazione***

- 1) I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione degli eletti ai sensi di legge ed in base al regolamento elettorale
- 2) La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo posta elettronica all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 gg dalla loro proclamazione, a cura del Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo; l'ordine del giorno

della prima convocazione deve prevedere unicamente la nomina degli Organi del Consiglio

- 3) L'elezione del Presidente deve avvenire a scrutinio segreto
- 4) Avvenuta la nomina del Presidente la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni all'elezione del Segretario e del Tesoriere
- 5) Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno quindicinale, ovvero secondo il calendario fissato all'inizio di ogni anno
- 6) La convocazione deve prevedere l'indicazione dell'odg predisposto dal Presidente, da inviarsi almeno 2 giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica, salvo che per le convocazioni d'urgenza. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'odg gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione, con segnalazione da effettuarsi per posta elettronica alla Segreteria dell'Ordine. La documentazione relativa agli argomenti posti all'odg, unitamente alla copia del verbale della riunione precedente redatta dal Segretario e da approvarsi nella riunione ordinaria successiva, va tenuta a disposizione dei Consiglieri che la potranno preventivamente esaminare. Essi hanno diritto di accesso a tutti gli atti del Consiglio.
- 7) Eventuali ulteriori argomenti potranno essere discussi dal Consiglio solo se urgenti ed indifferibili. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in via d'urgenza, in ogni momento ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti
- 8) Le sedute sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Consigliere anziano. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti. Laddove non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale dell'adunanza con riserva di procedere a nuova convocazione.
- 9) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e con votazione nominale.

## **Art. 6**

### ***Il Presidente***

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine, esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, assicura il buon andamento del Consiglio e l'esecuzione dei suoi deliberati. Conferisce deleghe ai Consiglieri per l'attuazione delle singole iniziative debitamente programmate dal Consiglio. Sovrintende al lavoro dei Singoli Consiglieri, sottoscrive, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale delle adunanze del Consiglio e delle assemblee degli iscritti e le relative delibere. In caso di assenza è sostituito dal Consigliere anziano

## **Art. 7**

### ***Il Segretario***

- 1) Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio
  - a) Assume le funzioni di Segretario delle Adunanze del Consiglio e dell'assemblea

- b) Verbalizza le sedute del Consiglio e dell'assemblea, sintetizza gli interventi e i contenuti delle deliberazioni assunte, delle quali cura la redazione in delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente
- c) Cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea
- d) Conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dai regolamenti
- e) Sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente impartendo direttive ed istruzioni al personale di segreteria ed ai Consiglieri con i quali collabora
- f) Svolge ogni altra funzione che gli è demandata dal Presidente o dal Consiglio

### **Art. 8** ***Il Tesoriere***

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento

- A) Predisporre il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente all'approvazione dell'assemblea
- B) Ove il Consiglio non disponga altrimenti, indica tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio
- C) Conserva le scritture contabili come previsto dalla Legge, anche avvalendosi di professionisti esterni a tale scopo incaricati dal Consiglio
- D) Effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio. E' abilitato in caso di urgenza a procedere ed effettuare spese necessarie per la gestione dell'Ordine nei limiti di € 1.000,00 rendendo conto al Consiglio alla prima seduta utile

### **Art. 9** ***Commissioni***

- 1) Il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, costituisce apposite Commissioni determinandone i compiti e la composizione fra Consiglieri e iscritti all'Albo, ovvero soggetti esterni aventi esperienza nelle specifiche problematiche da trattare. Il Consiglio nomina uno o più referenti con il compito di seguire i lavori della Commissione e di riferirne al Consiglio
- 2) Le commissioni, salvo ulteriori da costituirsi ove se ne ravvisasse la necessità sono:

**LA COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE** composta dal consigliere coordinatore e da tre consiglieri, con i compiti di:

- Verifica e liquidazione delle parcelle
- Relazione al Consiglio delle richieste di liquidazione

**LA COMMISSIONE ESPOSTI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE** composta dal Consigliere coordinatore

e da tre componenti, con compiti da svolgere secondo quanto previsto e demandato in materia dalla L. 247/2012

**LA COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** composta dal Consigliere Coordinatore e da tre Consiglieri con compiti di:

- Verifica delle domande per l'iscrizione dei richiedenti all'elenco del gratuito patrocinio
- Verifica delle domande e dei presupposti oggettivi e soggettivi nelle domande di gratuito patrocinio, richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti il gratuito patrocinio

**LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE** composta dal Consigliere Coordinatore e da tre Consiglieri con compiti di presenziare ai tentativi di conciliazione tra iscritti, tra iscritti e soggetti terzi, al fine di comporre eventuali controversie in ordine a rapporti aventi rilevanza deontologica o in merito alla liquidazione dei compensi

**LA COMMISSIONE PER LA PRATICA FORENSE, FORMAZIONE CONTINUA E RAPPORTI CON L'ATENEO** composta dal Consigliere Coordinatore e da sei commissari con compiti di:

- regolamentare la pratica o l'organizzazione della attività di formazione dei Praticanti con la Direzione della Scuola Forense
- predisporre gli eventi formativi da sottoporre al Consiglio
- curare l'organizzazione dei singoli eventi deliberati dal Consiglio
- eseguire l'istruttoria per l'accreditamento degli eventi formativi di associazioni o di altri soggetti
- verificare le domande di esonero e riduzione dei crediti formativi da parte degli iscritti

**LA COMMISSIONE INFORMATICA** composta dal Consigliere Coordinatore e da quattro componenti con compiti di:

- organizzare tutte le attività ed adempimenti per l'attuazione del PCT, per la firma digitale, notifiche in via telematica e diffusione della posta certificata
- organizzare specifici eventi per la formazione informatica degli iscritti

**LA COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE** composta dal Consigliere Coordinatore e da quattro componenti con compiti di curare i rapporti con tutte le istituzioni pubbliche al fine di favorire in ogni modo l'attività professionale degli iscritti e valorizzare il ruolo dell'avvocatura

**LA COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI** composta dal Consigliere Coordinatore e da tre componenti con compiti di curare l'istruttoria e la verifica della documentazione di quanto necessario per le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo, dai Registri o dagli Elenchi

**LA COMMISSIONE PER LE DIFESE D'UFFICIO** composta dal Consigliere Coordinatore e da tre componenti con compiti di curare l'istruttoria e la verifica della documentazione di quanto necessario per le iscrizioni e per il loro mantenimento nell'apposito Elenco nonché le cancellazioni, oltre alla trasmissione, nei termini, degli Elenchi aggiornati al CNF e a quanti altri ne risultasse necessario

**LA COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI\*** composta dal Consigliere Coordinatore e da tre componenti con compiti di curare i rapporti con tutte le istituzioni internazionali al fine di favorire in ogni modo l'attività professionale degli iscritti e valorizzare il ruolo dell'avvocatura

- 3) a tutte le commissioni spetta il compito di curare l'aggiornamento normativo, giurisprudenziale e regolamentare relativo alle materie di competenza di ogni singola commissione
  - 4) le operazioni delle Commissioni si svolgono con la presenza di almeno tre membri per ogni riunione ciò per la validità delle deliberazioni
- I coordinatori o altro Consigliere componente la Commissione relazionano nelle riunioni del Consiglio gli aspetti e le pratiche esaminate dalla Commissione da inserire negli argomenti dell'odg

\*Istituita con delibera del Consiglio del 01/07/2021

#### **Art.10**

##### ***Rapporti con gli iscritti***

- 1) ogni iscritto all'albo potrà segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti di carattere generale
- 2) il Consiglio, salvo la previa attribuzione da parte del Presidente delle segnalazioni alle singole Commissioni, sarà tenuto a rispondere all'iscritto, anche per mera presa d'atto o per eventuali interventi presi o posti in essere dal Consiglio stesso
- 3) il Consiglio avrà cura di raccogliere le varie segnalazioni pervenute dagli iscritti per l'opportuna trasmissione al Consiglio Giudiziario ove rilevanti in tale sede, garantendo la riservatezza circa il nome dell'iscritto che ha fatto la segnalazione

#### **Art. 11**

- 1) l'assemblea è costituita dagli Avvocati iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali degli Avvocati di Urbino.
- 2) l'Assemblea elegge i componenti del Consiglio, approva i bilanci preventivo e consuntivo, esprime pareri sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuita dalla Legge professionale
- 3) l'Assemblea è convocata da Presidente in seduta ordinaria e straordinaria, il Presidente presiede l'Assemblea, ne ha la direzione e ne regola l'andamento

#### **Art. 12**

### ***Assemblea ordinaria***

- 1) L'assemblea ordinaria è convocata
  - o A) ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo consuntivo con avviso da inviarsi almeno 10 gg prima della data fissata
  - o B) ogni quadriennio per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine previa delibera del Consiglio da adottarsi entro il 15 dicembre, con avviso di convocazione da comunicarsi almeno 10gg prima della data fissata

### **Art. 13**

#### ***Assemblea straordinaria***

- 1) l'assemblea straordinaria è convocata
  - o A) dal Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio
  - o B) su richiesta scritta e motivata di almeno 5 (cinque) consiglieri dell'Ordine o almeno 50 iscritti all'Albo contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno
  - o C) dal Commissario straordinario nel caso previsto dall'Art. 33 CO. 3 della L.247/2012
- 2) nel caso di cui al punto B il Presidente provvede alla convocazione nel termine di gg.10 dalla richiesta, fissando la data della riunione entro i successivi gg.20

### **Art. 12**

#### ***Convocazione e svolgimento***

- 1) la convocazione dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria è effettuata mediante avviso da affiggersi nelle sedi degli Uffici Giudiziari e comunicato a mezzo Pec o e-mail agli iscritti all'Albo e agli Elenchi speciali
- 2) l'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima ed eventuale seconda convocazione
- 3) per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50 % degli iscritti, in caso di seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti.
- 4) le deliberazioni sono prese con voto palese, salvo che si tratti di elezioni o delibere su questioni attinenti persone, ovvero ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
- 5) dopo la presentazione dell'odg, hanno diritto di intervento coloro che si siano iscritti a parlare, secondo l'ordine di prenotazione.
- 6) le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento
- 7) al termine degli interventi, le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario , o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti. Le deliberazioni approvate sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine.